

Allegato

STATUTO DEL

"COMITATO PROMOTORE DELLA CANDIDATURA di ROMA a EXPO 2030"

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

1. E' costituito, ai sensi degli articoli 39 e seguenti del Codice Civile e in conformità alle disposizioni del *Bureau International des Expositions* (BIE), un Comitato senza scopo di lucro denominato "COMITATO PROMOTORE DELLA CANDIDATURA di ROMA a EXPO 2030".
2. Il Comitato ha sede legale in Roma, in via [.....] e può costituire e sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi e di rappresentanza.
3. Il Comitato ha durata fino alla conclusione delle attività funzionali al raggiungimento dello scopo per il quale è costituito, fermo restando quanto previsto all'articolo 13.
4. Il Comitato utilizza un logo determinato dall'Assemblea.

ARTICOLO 2) SCOPO E COMPITI

1. Il Comitato non ha fini di lucro e ha lo scopo di promuovere, organizzare e predisporre la candidatura di Roma ad ospitare l'EXPO 2030, nonché attuare le iniziative relative alla candidatura, con particolare riferimento al più alto livello di rappresentanza e promozione del progetto, in coordinamento con le diverse istituzioni, amministrazioni ed enti coinvolti, in conformità alle modalità e alle procedure di assegnazione previste dal BIE.
2. Per il conseguimento dello scopo indicato al comma 1, il Comitato pone in essere, nel rispetto dei criteri di efficienza ed economicità, direttamente o indirettamente attraverso il collegamento e la collaborazione con idonea struttura organizzativa in forma di società *in house* di Roma Capitale già costituita, tutte le attività necessarie o opportune per la migliore realizzazione degli scopi, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) curare gli aspetti relazionali e coordinare le azioni dei soggetti pubblici e privati coinvolti o da coinvolgere nelle iniziative per garantire tutte le possibili sinergie e conseguire la gestione coordinata delle iniziative, anche attraverso la promozione di tavoli di coordinamento, gruppi di lavoro, riunioni, eventi;
 - b) promuovere presso enti e persone interessate all'iniziativa il reperimento di fondi aggiuntivi per lo scopo indicato al comma 1;
 - c) programmare un idoneo piano di lavoro e di comunicazione e promuoverne l'attuazione da parte dei soggetti competenti;
 - d) promuovere e coordinare tavoli e gruppi di lavoro e la costituzione di ulteriori associazioni e comitati, tra cui un Comitato d'Onore ed un Comitato Scientifico;

- e) mettere in atto ogni altra operazione utile o necessaria per il conseguimento dello scopo;
- f) predisporre e presentare, d'intesa con le amministrazioni interessate, il dossier per la candidatura di Roma a ospitare EXPO 2030, nonché promuovere l'adempimento di tutti i requisiti e le procedure richiesti dai competenti organismi nazionali e internazionali per ottenere l'assegnazione;
- g) presentare e promuovere, nelle sedi nazionali e internazionali, la candidatura di Roma a ospitare EXPO 2030, anche mediante lo svolgimento di azioni di comunicazione, l'approntamento di qualsiasi mezzo promozionale ritenuto idoneo, anche sfruttando il logo e il nome del Comitato;
- h) promuovere l'organizzazione di eventi, attività o concorsi volti a reperire contributi, finanziamenti e risorse da parte di privati, anche mediante sponsorizzazioni;
- i) promuovere l'elaborazione di progetti, studi e ricerche su aspetti organizzativi e infrastrutturali della candidatura.

3. Il Comitato può collaborare con comitati, associazioni, organizzazioni, enti, movimenti civici, sociali e culturali, nazionali, regionali e locali, e altri soggetti che perseguano fini simili o analoghi al proprio.

ARTICOLO 3) PROMOTORI

1. I Promotori iniziali del Comitato sono le amministrazioni pubbliche di seguito indicate, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo:

- a) Roma Capitale;
- b) Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- d) Regione Lazio;
- e) Città metropolitana di Roma Capitale;
- f) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma.

2. Possono aderire al Comitato, dopo la sua costituzione, acquisendo la qualifica di Promotori successivi, soggetti pubblici o privati, che offrono uno specifico e rilevante contributo idoneo a favorire il conseguimento dello scopo indicato all'articolo 2, comma 1. Sulla domanda di adesione decide l'Assemblea dei promotori, che può stabilire criteri, condizioni e modalità per l'adesione.

ARTICOLO 4) ORGANI

1. Sono organi del Comitato:

- a) l'Assemblea dei Promotori;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente vicario;
- e) il Vicepresidente;
- f) il Direttore Generale.

ARTICOLO 5) ASSEMBLEA DEI PROMOTORI

1. L'Assemblea dei Promotori (di seguito anche "Assemblea") è costituita dai rappresentanti dei Promotori iniziali, indicati all'articolo 3, comma 1, e dei Promotori successivi di cui all'articolo 3, comma 2.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due Promotori. La convocazione, inviata mediante posta elettronica certificata con almeno tre giorni di preavviso, contiene l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora e le modalità di svolgimento della riunione.
3. Salvo diversa previsione del presente Statuto l'Assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti. È ammessa la delega ad altro membro dell'Assemblea.
4. L'Assemblea del Comitato:
 - a) nomina il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Vice Presidente e il Direttore Generale;
 - b) delibera i provvedimenti inerenti all'ammissione di Promotori successivi a norma dell'articolo 3, comma 2;
 - c) delibera le modifiche al presente Statuto;
 - d) delibera lo scioglimento del Comitato.

ARTICOLO 6) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Sono componenti del Consiglio Direttivo:
 - a) il Presidente del Comitato;
 - b) il Sindaco di Roma Capitale;
 - c) il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
 - d) il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le funzioni di segretario del Consiglio medesimo;
 - e) il Presidente della Regione Lazio;
 - f) il Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale;
 - g) il Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma;
 - h) il Vice Presidente Vicario del Comitato;
 - i) il Vice Presidente del Comitato;
 - l) il Direttore Generale del Comitato;
 - m) fino a due ulteriori Consiglieri eletti dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Comitato e si insedia con l'accettazione della carica da parte del Presidente e del Direttore Generale.
3. I Consiglieri restano in carica per tutta la durata del Comitato. Qualora durante il mandato uno dei componenti del Consiglio Direttivo che è tale per la carica ricoperta dovesse, per qualsivoglia motivo, cessare dalla carica che legittima la presenza del medesimo in Consiglio, ad esso subentra il successore nella carica stessa.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due Consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono in presenza o in teleconferenza.

5. Le sedute sono convocate mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, le modalità di svolgimento in presenza o in teleconferenza, la data e l'orario. L'avviso è recapitato con qualunque modalità di comunicazione che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima della data della riunione oppure, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

6. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni del Consiglio Direttivo cui partecipano tutti i componenti del Consiglio stesso.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza almeno dei componenti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

8. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, numerati progressivamente, redatti a cura del Direttore Generale e sottoscritti da quest'ultimo e dal Presidente sono conservati agli atti.

9. Il Direttore Generale è l'organo che attua le delibere del Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

11. Il Consiglio Direttivo:

- a) stabilisce, su proposta del Presidente, le linee di sviluppo della candidatura, definendo le strategie del Comitato e in via generale le iniziative da svolgere per la realizzazione degli scopi;
- b) esegue le deliberazioni e attua gli indirizzi dell'Assemblea;
- c) approva i programmi tecnici ed organizzativi del Comitato;
- d) determina i criteri generali di funzionamento del Comitato scientifico.

12. Per la preparazione dei lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, nonché per l'esame di ogni questione operativa connessa con il funzionamento del Comitato e il perseguimento delle sue finalità, è costituito un Comitato tecnico-operativo, composto dal Presidente, dal Direttore Generale e da un rappresentante di ciascuno dei Consiglieri di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g).

13. Per la partecipazione ai lavori del Consiglio Direttivo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

ARTICOLO 7) IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato su proposta del Sindaco di Roma Capitale in sede di atto costitutivo dai Promotori per l'intera durata del Comitato. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi ulteriore motivo, l'Assemblea nomina il Presidente, su proposta del Sindaco di Roma Capitale.

2. Il Presidente indirizza, coordina e promuove le attività del Comitato conformemente al presente Statuto e ne ha la rappresentanza legale. Il Presidente coordina le attività di promozione internazionale della candidatura e cura, nel rispetto delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i rapporti istituzionali con il BIE e con tutti gli altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale e internazionale, ivi compresi i rapporti con i mezzi di informazione.

3. Il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
4. In caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario e, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Vicepresidente non vicario.
5. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, fissando l'ordine del giorno delle riunioni, che presiede e coordina.
6. In caso di urgenza il Presidente, sentito il Direttore Generale, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo. In tal caso il Presidente — ferma comunque la validità e l'efficacia degli atti compiuti — informa immediatamente i Consiglieri, convocando il Consiglio Direttivo entro i successivi quindici giorni.

ARTICOLO 8) IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è nominato su proposta del Sindaco di Roma Capitale in sede di atto costitutivo dai Promotori per tutta la durata del Comitato. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi ulteriore motivo, l'Assemblea nomina il Presidente, su proposta del Sindaco di Roma Capitale.

2. Il Direttore Generale:

- a) supporta il Presidente nell'ambito dei rapporti con gli organismi internazionali e nazionali coinvolti nell'iter di presentazione, valutazione e approvazione della candidatura;
- b) è incaricato di assicurare il raccordo con gli uffici e le società *in house* di Roma Capitale, al fine di garantire, in conformità con l'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la corretta esecuzione delle attività operative necessarie per l'attuazione delle decisioni degli organi del presente statuto;
- c) è responsabile dei servizi di segretariato del Comitato, per i quali si avvale delle risorse messe a disposizione da Roma Capitale conformemente all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- d) è coordinatore del Gruppo di Lavoro Expo 2030 che verrà costituito all'interno della società *in house* di Roma Capitale incaricata delle attività funzionali alla realizzazione degli scopi del Comitato, nonché per il funzionamento del Comitato stesso.

ARTICOLO 9) COMITATO D'ONORE

Il Comitato può costituire un Comitato d'Onore che comprenda personalità di rilievo che diano risalto e prestigio alla proposta di candidatura.

ARTICOLO 10) COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato può dotarsi di un Comitato Scientifico a sostegno della candidatura di Roma Capitale ad ospitare Expo 2030, composto da personalità di indiscusso prestigio in campo giuridico, economico, scientifico, accademico o culturale.
2. Il suddetto Comitato può proporre iniziative culturali, politiche e scientifiche a sostegno della candidatura di Roma Capitale ad ospitare Expo 2030.

3. Le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11) SPESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEL COMITATO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato sono posti in capo a Roma Capitale, anche avvalendosi di società *in house* già operanti o appositamente costituite.

ARTICOLO 12) MODIFICHE E ATTUAZIONE DELLO STATUTO

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Promotori con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, con il voto non contrario dei Promotori iniziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d).

2. Il Consiglio Direttivo può emanare disposizioni per l'attuazione del presente Statuto.

ARTICOLO 13) SCIoglimento ANTICIPATO

1. Lo scioglimento anticipato è deliberato dall'Assemblea dei Promotori con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.

ARTICOLO 14) DISPOSIZIONI DI RINVIO E COORDINAMENTO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.